

# **L'accesso agli atti presso le Istituzioni UE**

**11 NOVEMBRE 2022**

---

PROF.SSA MAURA MATTALIA  
ASSOCIATA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO  
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

[maura.mattalia@unito.it](mailto:maura.mattalia@unito.it)

# I TRATTATI

---



- 
- 1952 Comunità europea del carbone e dell'acciaio
  - 1958 Trattati di Roma:
    - Comunità economica europea
    - Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM)
  - 1987 Atto unico europeo: nasce il mercato unico
  - 1993 Trattato sull'Unione europea - **trattato di Maastricht**
  - 1999 **Trattato di Amsterdam**
  - 2003 Trattato di Nizza
  - 2009 **Trattato di Lisbona**

# 2001

---

Regolamento 1049/2001/CE

Carta dei diritto fondamentali dell'UE (Carta di Nizza) → Divenuta vincolante nel 2009

ART. 41

Diritto ad una buon amministrazione

ART. 42

Diritto di accesso ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione

# Trattato di Lisbona 2009

— **art. 1 c. 2 TUE**

“ Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini ”

— **art. 10 c. 3 TUE**

“Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini”

— **art. 11 cc. 2 e 3 TUE,**

“Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate”

— **art. 15 c. 1 TFUE,**


“Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile”

— **art 15 c. 3 TFUE, 3° cpv.,**

“Ciascuna istituzione, organo od organismo garantisce la trasparenza dei suoi lavori e definisce nel proprio regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai propri documenti, in conformità dei regolamenti di cui al secondo comma”

—**art. 298 c. 1. TFUE**

“Nell'assolvere i loro compiti le istituzioni, organi e organismi dell'Unione si basano su un'amministrazione europea aperta, efficace ed indipendente”



- 
- migliore conoscenza dell'operato dei pubblici poteri. TRASPARENZA
  - strumento di partecipazione al procedimento amministrativo
  - presupposto un effettivo esercizio del diritto di difesa avverso provvedimenti sfavorevoli

**Regolamento 1049/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione**

Art. 2

**Destinatari e campo di applicazione**

1. Qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d'accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente regolamento.
2. Secondo gli stessi principi, condizioni e limitazioni le istituzioni possono concedere l'accesso ai documenti a qualsiasi persona fisica o giuridica che non risieda o non abbia la sede sociale in uno Stato membro.
3. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un'istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d'attività dell'Unione europea.
4. Fatti salvi gli articoli 4 e 9, i documenti sono resi accessibili al pubblico su domanda scritta ovvero direttamente, sotto forma elettronica o attraverso un registro. In particolare, i documenti formati o ricevuti nel corso di una procedura legislativa sono resi direttamente accessibili ai sensi dell'articolo 12.
5. I documenti sensibili quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1, sono soggetti ad un trattamento speciale ai sensi di tale articolo.
6. Il presente regolamento non pregiudica i diritti di accesso del pubblico a documenti in possesso delle istituzioni che possono derivare da strumenti di diritto internazionale o da atti delle istituzioni volti a dar loro esecuzione

# Procedimento di accesso

---

Domande di accesso, possono essere presentate in **qualsiasi forma scritta, anche elettronica**, in una delle lingue dei trattati.

Il richiedente riceve un avviso di recepimento della domanda d'accesso.

si prevede un **termine di 15 giorni** dalla registrazione della domanda per concedere l'accesso, ovvero per opporre diniego.

In caso di rifiuto all'accesso (sia parziale che totale) il diniego è sottoposto ad obbligo di motivazione.

In tal caso il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell'istituzione, chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione presentando una **domanda di conferma**. Stessa facoltà è concessa in caso di mancanza di risposta.

Allo stesso modo della prima domanda d'accesso anche la domanda di conferma deve ricevere risposta entro 15 giorni (di concessione d'accesso, totale o parziale, o di diniego all'accesso).

# Procedimento di accesso

---

In caso di mancanza di risposta nei termini, la domanda di conferma si considera respinta (e il richiedente ha il diritto di ricorrere in giudizio nei confronti dell'istituzione e/o presentare una denuncia al Mediatore). Nei casi in cui l'accesso sia permesso, questo avviene direttamente (mediante consultazione sul posto), oppure in forma elettronica o per iscritto.

Nel caso in cui si faccia richiesta di accesso a documenti già divulgati o facilmente reperibili, il regolamento prevede che l'istituzione competente può soddisfare l'obbligo di accesso ai documenti anche semplicemente informando il richiedente su come ottenere e procurarsi il documento richiesto.

In ogni caso i documenti vengono forniti in una versione e in un formato già esistenti, anche per quel che riguarda la versione linguistica.

# Art. 4 Eccezioni

---

1. Le istituzioni **rifiutano l'accesso** a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

a) l'interesse pubblico, in ordine:

- alla sicurezza pubblica,
- alla difesa e alle questioni militari,
- alle relazioni internazionali,
- alla politica finanziaria, monetaria o economica della Comunità o di uno Stato membro;

b) la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali

# Art. 4 Eccezioni

---

2. Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

- gli interessi commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale,
- le procedure giurisdizionali e la consulenza legale,
- gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione

# Art. 4 Eccezioni

---

3. L'accesso a un documento elaborato per uso interno da un'istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

L'accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari in seno all'istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

## Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione). Sentenza 18 luglio 2017, causa C-213/15P. Commissione c. Patrick Breyer e a

Regolamento n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, si applica anche **alle memorie depositate dagli Stati membri nelle cause cui partecipino dette istituzioni.**

Corte di giustizia dell'Unione europea (Prima Sezione) 3 luglio 2014, C-350/12 P,

«Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafi 1, lettera a), terzo trattino, 2, secondo trattino, e 6 – Parere del servizio giuridico del Consiglio riguardante l'avvio di negoziati in vista della conclusione di un accordo internazionale – Eccezioni al diritto di accesso – Protezione dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali – Tutela dei pareri giuridici – Decisione di diniego parziale di accesso»

Corte di giustizia dell'Unione europea (Grande Sezione) 1° luglio 2008

«Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Pareri giuridici»

Corte di giustizia dell'Unione europea (Terza Sezione), C-477/10 P

28 giugno 2012 «Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti riguardanti un procedimento di controllo di un'operazione di concentrazione tra imprese – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Diniego di accesso – Eccezioni relative alla tutela degli obiettivi delle attività di indagine, degli interessi commerciali, dei pareri giuridici e del processo decisionale delle istituzioni»

# Vincolatività delle sentenze della CGUE

**LA QUESTIONE LINGUISTICA COME ASPETTO ESSENZIALE DELLA  
TRASPARENZA NEL DIRITTO UE**

---

Grazie per  
l'attenzione!!!

---

MAURA.MATTALIA@UNITO.IT